



COMUNE DI SIENA

Direzione Territorio  
Servizio Manutenzione Immobili

# **REGOLAMENTO COMUNALE**

**DI**

# **POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 201 del 13/07/2017



COMUNE DI SIENA

**Direzione Territorio  
Servizio Manutenzione Immobili**

## **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

**Indice**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Capitolo 1 DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

- Art. 1 Finalità del regolamento
- Art. 2 Attribuzione in materia di cimiteri

#### **Capitolo 2 CIMITERI: DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 3 Circostrizione dei cimiteri e destinazione delle sepolture
- Art. 4 Deposito di osservazione e obitorio
- Art. 5 Camere mortuarie
- Art. 6 Cimiteri rurali
- Art. 7 Cimitero monumentale della Misericordia e cimitero Israelitico
- Art. 8 Aree private nei cimiteri comunali
- Art. 9 Piano regolatore cimiteriale

#### **Capitolo 3 ONORANZE FUNEBRI E OPERAZIONI CIMITERIALI**

- Art.10 Il trasporto funebre
- Art.11 Modalità del trasporto e percorso
- Art.12 Norme generali per i trasporti
- Art.13 Trasporto di ceneri e resti
- Art.14 Trasporto di salme e cadaveri
- Art.15 Controllo dei feretri
- Art.16 Deposizione del cadavere nel feretro
- Art.17 Verifica e chiusura dei feretri
- Art.18 Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti
- Art.19 Ricevimento di cadaveri, resti mortali e ceneri
- Art.20 Tipi di sepolture
- Art.21 Forniture e trasporto gratuito dei feretri - Servizi gratuiti e a pagamento

### **TITOLO II SEPOLTURE E CREMAZIONE**

#### **Capitolo 4 SEPOLTURE AD INUMAZIONE**

- Art.22 Sepolture ad inumazione: disposizioni generali

Art.23 Aree destinate ed inumazione

Art.24 Scadenza delle sepolture ad inumazione

Art.25 Tariffe per l'inumazione

### **Capitolo 5 SEPOLTURE A TUMULAZIONE**

Art.26 Sepolture a tumulazione: disposizioni generali

Art.27 Scadenza delle sepolture a tumulazione

Art.28 Sepolture a tumulazione: modalità di costruzione delle tombe in muratura

Art.29 Posa delle croci, lapidi, cippi o monumenti-Disposizioni generali.

Art.30 Cappelle di famiglia: modalità per la presentazione dei progetti e l'esecuzione delle opere

Art.31 Prescrizioni particolari da osservare nel corso dei lavori

Art.32 Epigrafi

Art.33 Tariffe per le tumulazioni

### **Capitolo 6 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

Art.34 Esumazioni ordinarie

Art.35 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Art.36 Esumazioni straordinarie

Art.37 Estumulazioni ordinarie

Art.38 Estumulazioni straordinarie

Art.39 Raccolta dei resti ossei

Art.40 Resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

Art.41 Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali -Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali

Art.42 Tariffe per esumazioni ed estumulazioni

### **Capitolo 7 CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI**

Art.43 Area Crematoria

Art.44 Autorizzazione alla cremazione di cadaveri

Art.45 Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa

Art.46 Modalità operative

Art.47 Conservazione delle urne cinerarie

Art.48 Affidamento dell'urna cineraria

Art.49 Autorizzazione all'affidamento delle ceneri e consegna dell'urna cineraria

Art.50 Rinuncia all'affidamento dell'urna cineraria

Art.51 Dispersione delle ceneri - Luoghi di dispersione delle ceneri

Art.52 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri (ai sensi dell'art.4 L.R.T. 31.5.2004 n.29 così come modificata dalla L.R. Toscana 66/2013)

Art.53 Deposito provvisorio

Art.54 Registri cimiteriali

Art.55 Senso comunitario della morte

Art.56 Informazione ai cittadini

Art.57 Tariffe per la cremazione

Art.58 Sanzioni

## **TITOLO III CONCESSIONI**

## **Capitolo 8 CONCESSIONI CIMITERIALI E TARIFFE**

- Art.59 Tipi e durata delle concessioni
- Art.60 Edicole (Cappelle di famiglia)
- Art.61 Colombari e tombe individuali in muratura a terra "tombe murate"
- Art.62 Ossari e cinerari
- Art.63 Atto di concessione
- Art.64 Decorrenza delle concessioni- possibilità di rinnovo- scadenza
- Art.65 Scadenza delle concessioni- recupero dei materiali
- Art.66 Tariffe

## **Capitolo 9 ILLUMINAZIONE VOTIVA**

- Art.67 Illuminazione votiva

## **TITOLO IV POLIZIA DEI CIMITERI E DISPOSIZIONI FINALI**

### **Capitolo 10 POLIZIA DEI CIMITERI**

- Art.68 Orario
- Art.69 Divieti d'ingresso
- Art.70 Condotta nell'interno dei cimiteri
- Art.71 Manifestazioni
- Art.72 Divieto di attività commerciali e di propaganda
- Art.73 Circolazione dei veicoli
- Art.74 Reclami

### **Capitolo 11 DISPOSIZIONI FINALI**

- Art.75 Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria
- Art.76 Sanzioni
- Art.77 Norma di rinvio
- Art.78 Abrogazioni
- Art.79 Entrata in vigore
- Art.80 Norma finale

# TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

## Capitolo 1 DISPOSIZIONI PRELIMINARI

### Art.1 Finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.7.1934, del D.P.R. 10.9.1990 n.285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle Circolari del Ministero della Sanità n.24 del 24.6.1993 e n.10 del 31.7.1998, della L.30.3.2001 n.130, del Decreto Ministero della Salute del 9.7.2002, del D.P.R. n.254 del 10.7.2003, della Legge Regionale della Toscana 31.5.2004 n.29 così come modificata dalla Legge Regionale della Toscana 66/2013, della Legge Regionale della Toscana 4.4.2007 n.18, del D.P.G.R. 5.4.2011 n. 13/R “Regolamento di attuazione dell'art. 4ter della Legge Regionale 4.4.2007 n. 18”, del D.P.G.R. 25.11.2009 n. 72/R (in tema di rifiuti provenienti da esumazioni e estumulazioni), della Legge Regionale Toscana 9.6.2009 n. 29 (in tema di norme per l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini stranieri), della Legge Regionale Toscana 23.6.2009 n. 31 “Modifiche a Legge Regionale Toscana 4.4.2007 n. 18”.

2. Il Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti ai cadaveri, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

3. Le definizioni contenute nel presente Regolamento hanno il seguente significato:

**La salma** è il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte.

**Il cadavere** è la salma una volta che sia stato eseguito l'accertamento di morte.

**il feretro** è il contenitore dove viene riposto il cadavere da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi secondo il tipo di sepoltura o pratica funebre;

**l'inumazione** è la sepoltura del cadavere in terra;

**la tumulazione** è la sepoltura di feretri, cassette di resti mortali od urne cinerarie in opere murarie, loculi, tombe individuali in muratura, cripte, cappelle di famiglia, mausolei, ossari e cinerari;

**la traslazione** è il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero;

**l'esumazione** è l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;

**l'estumulazione** è l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;

**la celletta ossario** è un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni;

**l'ossario comune** è un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;

**la celletta cineraria** è un manufatto, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;

**il cinerario comune** è il luogo destinato alla raccolta indistinta (dispersione) ed alla conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti da cremazioni per espressa volontà in vita del defunto o per coloro per i quali gli aventi diritto non abbiano provveduto diversamente;

**i resti ossei** sono le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni;

**i resti mortali** sono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione.

## **Art.2 Attribuzione in materia di Servizi di Polizia Mortuaria e Cimiteri**

1. Il servizio di Polizia Mortuaria e dei Cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvale per lo scopo:

a) della competente struttura della Azienda U.S.L.n.7 di Siena cui sono demandati tutti i compiti di cui al D.P.R. 10.9.1990 n.285, in particolare:

- tenuta del registro decessi con le cause di morte;
- disposizioni e gestione medici necroscopici;
- disposizioni, vigilanza e controllo trasporti funebri intercomunali;
- autorizzazioni mezzi per trasporto cadaveri ed autorimesse per tali mezzi;

b) della Direzione comunale competente in materia di servizi demografici per quanto riguarda l'aspetto demografico e le autorizzazioni di competenza, in particolare:

- stesura e trascrizione atti di morte;
- statistica di competenza;
- autorizzazione al trasporto dei cadaveri in altri comuni d'Italia o all'Estero;
- rilascio permessi di seppellimento per la sepoltura di parti di cadavere o ossa umane rinvenute al di fuori del cimitero;
- autorizzazione alla cremazione;
- autorizzazione all'affidamento delle ceneri;
- autorizzazione alla dispersione delle ceneri;

c) della Direzione comunale competente in materia di manutenzione per quanto riguarda l'aspetto manutentivo e gestionale, in particolare:

- inumazioni e tumulazioni;

- esumazioni, estumulazioni ed operazioni annesse alla riduzione a resti mortali;
- traslazioni di cadaveri;
- pulizia e taglio erbe cimiteri cittadini e rurali;
- preparazione tombe murate;
- operazioni di muratura per tombe e loculi;
- attività inerenti alla cremazione;
- custodia cimitero del Laterino;
- predisposizione atti tecnico-amministrativi inerenti l'attività della struttura;
- disposizioni per lapidi ed epigrafi sulle tombe dello stesso comune;
- disposizioni di lapidi per epigrafi sulle tombe in concessione;
- disposizione per lapidi ed epigrafi sui loculi;
- disposizioni ed epigrafi sulle Cappelle private;
- manutenzione ordinaria e straordinaria costruzioni cimiteriali;
- aggiornamento planimetrie cimiteriali;
- gestione e manutenzione illuminazione votiva;
- realizzazione di ampliamenti o nuove costruzioni di cimiteri;

d) della Direzione comunale competente in materia di attività finanziaria per quanto riguarda l'aspetto finanziario e le concessioni cimiteriali, in particolare:

- concessioni cimiteriali, tenuta schedario e scadenziario posti a pagamento dei Cimiteri Comunali;
- cremazioni, tenuta schedario e scadenziario, contabilità per spese di cremazione;
- istruttoria, ricerca e controllo amministrativo-contabile per esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, formulazione dei relativi decreti, anche per il trasporto di cadaveri in altri Comuni;
- atti relativi al rimborso quota per non decorsa occupazione posti nei cimiteri;
- statistica di competenza;
- autorizzazioni per esumazioni straordinarie ed estumulazioni;

e) della Direzione comunale competente in materia di gestione del territorio per quanto riguarda la redazione dei Piani Regolatori dei Cimiteri e le concessioni edilizie di competenza;

f) della Direzione comunale competente in materia di attività economiche per quanto riguarda le autorizzazioni delle imprese pubbliche e private all'esercizio dei servizi di trasporto funebre ed attività funebre. Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:

- disbrigo su mandato delle pratiche amministrative pertinenti in quanto agenzia d'affari di cui all'art.115 del R.D. n. 773/1931;
- fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;
- trasporto di cadavere.

L'attività funebre è svolta da imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del Codice Civile o dai soggetti costituiti secondo il D.Lgs. n. 267/2000.

## **Capitolo 2 CIMITERI: DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.3 Circostrizione dei cimiteri e destinazione delle sepolture**

1. Il territorio e la giurisdizione assegnate ai Cimiteri del Comune di Siena sono:

**a) per il Cimitero Comunale del Laterino:** la città limitata dalle mura e le altre parti del territorio comunale non comprese nella giurisdizione dei cimiteri rurali. Sono destinate al Cimitero del Laterino, anche i cadaveri provenienti dalle parrocchie al cui territorio sono destinati i vari cimiteri rurali qualora si verifichi indisponibilità di posti.

**b) per il Cimitero monumentale della Misericordia di proprietà** dell’Arciconfraternita omonima e da esso gestito: la speciale giurisdizione assegnatagli dallo Statuto dell’Arciconfraternita che vi ammettono di regola, i cadaveri dei “Fratelli”.

**c) per il Cimitero Israelitico** proprietà della Università Israelitica e da essa gestito: la speciale giurisdizione assegnatagli dagli Statuti di detta università che vi ammettono i cadaveri degli Israeliti

**d) per i cimiteri rurali,** la giurisdizione risultante dal seguente schema:

	<b>Denominazione del Cimitero</b>	<b>Territorio parrocchiale cui il Cimitero è destinato</b>
1	Pieve a Bozzone	Pieve a Bozzone (San Giovanni)
2	Casciano delle Masse	Casciano delle Masse (Santi Giusto e Clemente) Petriccio (Beato Bernardo Tolomei al Petriccio) Acqua Calda (Santa Caterina Dottore della Chiesa all’Acquacalda)
3	Colle Malamerenda	Colle Malamerenda (Santi Simone e Giuda) Isola d’Arbia (Sant’Ilario)
4	Monastero	Monastero (S.Bartolomeo) Monsindoli (San Pietro) Tufi (S.Matteo ai Tufi)
5	Montelisciai	Montelisciai (Santi Pietro e Paolo)
6	S. Andrea a Montecchio	S.Andrea a Montecchio (Sant’Andrea) Fogliano (San Giovanni Battista) Ginestreto (San Donato)
7	Marciano	Marciano (Sant’Ansano a Marciano)
8	Osservanza	Osservanza (San Bernardino all’Osservanza)
9	Presciano	Presciano (San Paolo) Taverne d’Arbia (Sant’Isidoro Agricola)
10	S. Regina	S.Regina (Santa Regina) S.Eugenia (SS.Eugenia e Vittorio)
11	Terrensano	Terrensano (San Lorenzo Martire)
12	Tolfe	Tolfe (San Paterniano) San Miniato (San Miniato alle Scotte)
13	Val di Pugna	Val di Pugna (San Tommaso Ap.)
14	Valli	Valli (San Mamiliano in Valli) Certosa di Maggiano (San Niccolò a Maggiano)
15	Vico d’Arbia	Vico d’Arbia (San Pietro)
16	Vignano	Vignano (Sant’Agnese)
17	Volte	Volte (San Bartolomeo)
18	Poggio al Vento	Conventuale



2. All'infuori di speciale acquisto di posti, ove ne esistano a pagamento, ogni cadavere deve essere destinato al cimitero di propria giurisdizione definita dalla residenza al momento del decesso. Nel caso in cui la persona deceduta abbia residenza diversa, il cadavere può essere comunque ammesso ad un cimitero di altra giurisdizione territoriale purché in vita vi sia stata residente per almeno venti anni oppure vi siano sepolti il coniuge, persone conviventi, familiari di primo grado.

#### **Art.4 Deposito di osservazione e obitorio**

1. Il deposito di osservazione e l'obitorio di cui agli artt. 12 e 13 del D.P.R. del 10.9.1990 n.285 sono istituiti presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Policlinico Santa Maria alle Scotte.

#### **Art.5 Camere mortuarie**

1. Le camere mortuarie nei Cimiteri Comunali assolvono generalmente la funzione di locali per l'eventuale sosta dei feretri in attesa del seppellimento o della cremazione; nei Cimiteri rurali queste coincidono con le Cappelle Pubbliche.

#### **Art.6 Cimiteri rurali: servizio di custodia**

1. Il servizio di custodia di cui all'art.52 del D.P.R.10.9.1990 n. 285 nei Cimiteri rurali è assicurato dal responsabile del servizio di custodia istituito presso il cimitero Comunale del Laterino.

#### **Art.7 Cimitero monumentale della Misericordia e cimitero Israelitico**

1. Il Cimitero monumentale della Misericordia e quello Israelitico sono regolati dalle disposizioni degli Enti proprietari purché in armonia con quelle generali stabilite dal regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. del 10.9.1990 n. 285.

#### **Art.8 Aree private nei cimiteri comunali**

1. Sono riconosciute come aree private concesse a solo titolo di inumazione i quadri inseriti nell'interno del Cimitero di Monastero e del Laterino rispettivamente per "Congregazione Suore di S. Girolamo", di "appartenenti a Religione Protestante", "Istituto Pendola" con colombari per resti mortali ecc. e per la sepoltura dei professanti religione islamica.

2. La concessione di un'area privata presso un qualsiasi Cimitero nel territorio del Comune di Siena è sottoposta a specifica convenzione con l'Amministrazione Comunale e saranno adottate, per la costruzione di cappelle sepolcreti ecc., tutte le procedure previste dal seguente Regolamento e dal Regolamento edilizio ed ogni altro accorgimento atto ad evitare possibilità di lucro.

#### **Art. 9 Piano regolatore cimiteriale**

1. Ai sensi dell'art.338 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934, n.1265, così come modificato dall'art.28, c.1, della Legge n.166/2002, il Consiglio Comunale può adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno venti anni.

2. Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L. n.7, applicandosi al riguardo l'art. 139 del D. Lgs. 267/2000.
3. Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:
  - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
  - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossario, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
  - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
  - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi, in rapporto alla domanda esistente e potenziale delle inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
  - f) delle eventuali zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione e il restauro;
4. Nei cimiteri sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
  - a) campi di inumazione comune;
  - b) ossario comune;
  - c) cinerario comune.
5. Possono inoltre essere individuati spazi o zone costruite da destinare a:
  - d) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
  - e) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
  - f) tumulazioni individuali (loculi);
  - g) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi di costruzione comunale (cappelle) o loculi plurimi;
  - h) cellette ossario;
  - i) cellette cinerarie.
6. Ogni cinque anni saranno obbligatoriamente aggiornate le planimetrie generali di ciascun cimitero ai sensi dell'art.54 del D.P.R. n.285/90.

### **Capitolo 3 ONORANZE FUNEBRI E OPERAZIONI CIMITERIALI**

#### **Art.10 Il trasporto funebre**

1. Il trasporto funebre costituisce attività libero imprenditoriale autorizzata dal Comune nel cui territorio ha sede l'impresa.
2. Normalmente i mezzi di trasporto funebre recano il simbolo della religione cattolica. A richiesta dei familiari del defunto può essere ammessa qualsiasi indicazione religiosa o possono essere collocati simboli di culti ammessi dalla legge dello Stato.
3. Le corone devono essere sistemate sugli appositi sostegni, di cui sono provviste le auto funebri. E' sempre ammesso porre sul feretro un cofano di fiori e un cuscinetto anche con le decorazioni civili, militari, cavalleresche e le insegne religiose del defunto.

## **Art.11 Modalità del trasporto e percorso**

1. Ai sensi degli artt. 22 e 51 del D.P.R. n.285/90 lo svolgimento dei funerali nell'ambito del territorio comunale, deve avvenire nel rispetto degli orari di arrivo stabiliti con apposito Decreto Sindacale.
2. Le autofunebri possono transitare in tutto il territorio comunale compresa la Z.T.L., senza limitazioni di orario. Alle auto dei partecipanti al funerale è consentito di transitare nella Z.T.L. al seguito del feretro. Il transito deve avvenire seguendo le normali direzioni di marcia indicate nelle ordinanze sindacali sul traffico, salvo quando ragioni di opportunità consigliano diversamente, previo consenso del Comando di Polizia Municipale.
3. Il trasporto funebre non può sostare lungo il percorso. In caso di cerimonie o di particolari onoranze la sosta è preventivamente autorizzata dal Sindaco. Il corteo funebre si svolge al passo; segue il percorso più breve evitando il transito e l'attraversamento delle vie di maggior traffico. Il Sindaco può autorizzare deroga, in casi eccezionali.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art.20 del D.P.R.285/90.

## **Art. 12 Norme generali per i trasporti**

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art.30 del D.P.R.285/90 nonché per i trasporti effettuati nel territorio della Regione Toscana a quanto previsto dall'art.3 comma 3 della L.R. 4.4. 2007, n. 18.
2. Il feretro, unitamente ai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento, è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, fino al raggiungimento della destinazione.
3. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
4. L'ufficio competente, deve compilare e firmare il verbale di presa in consegna del cadavere che deve essere spedito al Comune di provenienza del defunto.

## **Art.13 Trasporto di ceneri e resti mortali**

1. Il trasporto fuori Comune di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dalla competente direzione comunale.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri non si applicano al trasporto di ceneri e di resti mortali.
3. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di adeguato spessore, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, aventi le caratteristiche di cui al successivo art.46.

## **Art.14 Trasporto di salme e cadaveri**

**1. Trasporto di salme per l'osservazione nell'ambito del territorio della regione toscana (L. R. Toscana n. 18/2007 come modificata con L. R. Toscana n. 31/2009 e L.R. Toscana n. 58/2016)**

Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte, su espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere previa certificazione, rilasciata dal medico curante o dipendente o convenzionato con il SSN intervenuto in occasione del decesso, dalla quale risulti che il trasporto può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica. La certificazione medica costituisce titolo valido per il trasporto purché si svolga interamente all'interno della Regione Toscana e con mezzi idonei; durante il trasporto, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque, non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

**2 Trasporto cadaveri ai fini della veglia funebre nell'ambito del territorio della regione toscana (L. R. Toscana n. 18/2007 come modificata con L. R. Toscana n. 31/2009 e L.R. Toscana n. 58/2016)**

Il Comune ove è avvenuto il decesso, previa comunicazione al Comune di destinazione, può autorizzare il trasferimento del cadavere dal luogo del decesso alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per la veglia funebre, al cimitero o dall'uno all'altro di questi luoghi a condizione che il Comune di destinazione rilasci provvedimento di trasporto e che il medico necroscopo rilasci certificazione dalla quale risulti che il trasporto del cadavere, ai fini della veglia funebre, può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica. Il Comune di destinazione provvede al rilascio del provvedimento di trasporto per il cimitero. Il trasporto come sopra, può avvenire solo in ambito R.T. E che sia utilizzata la sola cassa di legno o casse di materiali diversi purché autorizzati dal Ministero del Lavoro della salute e delle politiche sociali (art. 3 c. 3 L.R. 18/2007). A conclusione della veglia funebre, l'addetto al trasporto, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica: la corrispondenza dell'identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto; l'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della sua destinazione; le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura. Dopo aver attestato l'effettuazione delle verifiche di cui sopra l'addetto al trasporto procede a sigillare il feretro.

**3. Trasporto di cadavere dal luogo di decesso alle chiese di contrada o parrocchiali di appartenenza nell'ambito del territorio del comune**

In caso di decesso nei giorni di sabato, domenica e festivi infrasettimanali, ove venga richiesto dagli interessati alle Onoranze Funebri, il trasporto verso la Contrada o Chiesa Parrocchiale di appartenenza, purché nell'ambito del territorio del Comune, può essere autorizzato secondo le modalità previste con delibera C.C. n. 52 del 25/02/2014 e Provvedimento Comando Polizia Municipale n.176 F I del 10/04/2014.

**Art.15 Controllo dei feretri- Targhetta di riconoscimento**

1.Il piano esterno superiore di ogni feretro deve recare infissa apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.

2.Per il cadavere di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

3.Il responsabile del servizio di custodia presso il cimitero di destinazione accerta se il feretro risponda alle norme di legge.

### **Art.16 Deposizione del cadavere nel feretro**

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.18.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere (madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro).
3. il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile. Si raccomanda di eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile.

### **Art.17 Verifica e chiusura dei feretri**

1. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art.30 del D.P.R.285/90, nonché in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli artt.18 e 25, ed infine l'avvenuto trattamento, antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato della Azienda Sanitaria Locale del luogo di partenza, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere.
2. Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro, e del suo contenuto, è apposto un sigillo.

### **Art.18 Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90 e dai Decreti Ministero della Salute del 7.2.2002, 9.7.2002 e del 12.4.2007.
2. Qualora un cadavere già sepolto, venga esumato o estumulato, previa autorizzazione della competente direzione comunale, per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della Azienda U.S.L.n.7.
3. Qualora il cadavere provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche dei tipi di sepoltura cui è destinata.

### **Art.19 Ricevimento di cadaveri, resti mortali e ceneri**

1. Fermo restando che per quanto possibile il responsabile del servizio di custodia deve presenziare alle operazioni di maggior rilievo o comunque, quando richiesto dalla Legge, è data facoltà al medesimo di delegare in sua rappresentanza altro operatore cimiteriale
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di cadaveri, di resti ossei, di resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite solo ed esclusivamente dal personale debitamente autorizzato.
3. Ove sia presente o realizzata una sala del commiato è demandata ad apposito atto della giunta comunale la sua regolamentazione per l'uso.

### **Art.20 Tipi di sepolture**

1. Le sepolture nei cimiteri possono essere ad inumazione o a tumulazione. Sono ad inumazione le sepolture nella terra, sono a tumulazione tutte le altre sepolture in loculi, tombe individuali in muratura, cripte, cappelle di famiglia, mausolei, ossari e cinerari.

Per tutto quanto attiene lo svolgimento e le modalità delle sepolture ad inumazione ed a tumulazione si applicano le norme contenute nel vigente Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10.9.1990 n.285).

2. Competono al personale comunale addetto al cimitero le operazioni inerenti il seppellimento nelle sepolture ad inumazione, nonché la posa dei feretri nelle sepolture a tumulazione e la sigillatura dei colombari, ossari e cinerari.

3. Competono anche a detto personale le operazioni di assistenza muraria, la rimozione di lapidi e monumenti necessarie alla tumulazione di cadaveri, resti e ceneri in tombe individuali in muratura, cripte, cappelle di famiglia, mausolei, ecc.

#### **Art.21 Forniture e trasporto gratuito dei feretri - Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per inumazioni o cremazione per cadaveri di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di indigenza o di bisogno è stabilito in base ai parametri per le prestazioni socio-assistenziali dettati annualmente con specifico atto deliberativo dall'Amministrazione Comunale.

2. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma precedente i trasporti funebri sono a carico del Comune e comunque effettuati in modo decoroso. Sono in tal caso esclusi servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo dei cadaveri, di feretro diverso da quello fornito ai sensi del comma precedente, la sosta lungo il percorso.

3. L'individuazione dei servizi cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe è di competenza della Giunta Comunale.

4. Sono altresì a carico del Comune i servizi di cremazione, inumazione in campo comune, con relativa fornitura del feretro, ed esumazione, nel caso di cadavere di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per il quale vi sia disinteresse da parte dei familiari salvo, in quest'ultimo caso, la facoltà per il Comune di porre a carico dei familiari le spese sostenute.

## **TITOLO II SEPOLTURE E CREMAZIONE**

### **Capitolo 4 SEPOLTURE AD INUMAZIONE**

#### **Art.22 Sepoltura ad inumazione: disposizioni generali**

1. L'inumazione è la sepoltura in terra. L'inumazione è il tipo di sepoltura a pagamento che viene di norma praticato quando non sia richiesta una diversa sepoltura. Può essere gratuita qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art.21.

2. Nelle sepolture ad inumazione è vietata la sovrapposizione di feretri, ivi comprese le cassette contenenti resti mortali e ceneri di cadaveri cremati.

3. Ogni fossa di inumazione è contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici. Sul cippo, le cui caratteristiche dimensionali e di materiale sono definite da apposita disposizione della competente direzione comunale, è riportata l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Ai privati non è consentito scegliere soluzioni diverse né collocare sulle sepolture lapidi, lastre sepolcrali, ecc.

4. In tutti gli sterri comuni dei Cimiteri Comunali (Laterino e rurali) non possono essere ammessi monumenti che coprano gran parte della superficie del tumulo.

Non è ammesso altresì, l'uso di inerti (breccia, sabbia, pietrisco) intorno o sopra la tomba in quanto tali materiali non permettono la mineralizzazione dei cadaveri nei tempi di rotazione previsti.

Si consiglia la posa in opera del monumento dopo trascorsi 7 (sette) mesi dalla data di inumazione; nel caso in cui questo venisse montato non rispettando tale periodo e si dovessero verificare movimenti, il nuovo posizionamento in opera del monumento dovrà essere eseguito a cura e spese dei familiari del defunto.

E' obbligatorio che sul monumento funebre siano scritti nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.

Nelle sezioni che si andranno ad utilizzare o riutilizzare per intero (nelle altre potrà essere concesso copritomba simile a quelli esistenti nel cimitero sempre che la superficie coperta non sia maggiore di 2/3 di quella totale) sia nel Cimitero del Laterino sia nei Cimiteri Rurali si precisa:

a) i monumenti non potranno avere una base maggiore di cm. 70x 40 spess. 5/6 cm., su di essa sarà possibile realizzare un piccolo monumento, un portavasi e l'eventuale lampada votiva, lasciando libera da ogni o qualsivoglia ingombro l'area rimanente;

b) l'unico materiale d'opera ammesso sarà la pietra serena;

c) l'area esterna alla base di cm.70x40 dovrà essere piantumata a verde (erba) ed allineata con l'andamento naturale del terreno.

La loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt.63 e 99 del D.P.R. n.285/1990.

### **Art.23 Aree destinate ad inumazione**

1. I cimiteri dispongono di campi destinati alla inumazione di cadaveri di adulti; inoltre il Cimitero del Laterino dispone di campi per l'inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni e di nati morti.

2. Nel cimitero del Laterino sono inoltre previsti spazi per l'inumazione di feti, di prodotti del concepimento, e di arti provenienti dagli ospedali. In questi casi il seppellimento viene effettuato in forma "anonima".

3. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri le misure delle fosse, per adulti e per minori di dieci anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti dal vigente regolamento nazionale di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/90.

### **Art.24 Scadenza delle sepolture ad inumazione**

1. Il tempo ordinario di inumazione comune è di dieci anni. La scadenza delle sepolture ad inumazione è di norma decennale. Fanno eccezione i cimiteri di Valli, Osservanza e Marciano per i quali la scadenza è fissata in quindici anni, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Ai fini della sistemazione dei resti mortali dei propri congiunti nelle cellette ossario, al termine delle sopraindicate scadenze, gli interessati dovranno presentare apposita istanza al sindaco prima della scadenza stessa.

### **Art.25 Tariffe per l'inumazione**

1. Le tariffe per l'inumazione in campo comune sono stabilite dalla Giunta Comunale.

## **Capitolo 5 SEPOLTURE A TUMULAZIONE**

### **Art.26 Sepolture a tumulazione: disposizioni generali**

1. La tumulazione è la sepoltura di feretri, cassette di resti mortali od urne cinerarie in opere murarie, loculi, tombe individuali in muratura, cripte, cappelle di famiglia, mausolei, ossari e cinerari, costruite dal Comune o dai concessionari di aree in apposite aree per conservarvi per un periodo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme e le eventuali speciali prescrizioni tecniche previste dalle normative vigenti (di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dell'art. 13.2 della Circ. Min. Sanità n.24/93).
4. E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un unico tumulo, anche in presenza di un feretro, (art. 13.3 della Circ. Min. Sanità n.24/93).

### **Art. 27 Scadenza delle sepolture a tumulazione**

1. Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata cinquantennale, ad esclusione delle ceneri e resti mortali che possono avere anche durata venticinquennale, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa.

### **Art.28 Sepolture a tumulazione: modalità di costruzione delle tombe in muratura**

1. Le tombe in muratura devono eseguirsi in perfetta regola d'arte e secondo quanto prescritto all'art. 76 D.P.R. 285/1990. La costruzione deve avvenire in modo da permettere normalmente l'introduzione dei cadaveri anche senza la manomissione dei viali.
2. Non è ammessa la sovrapposizione di due o più tombe a sarcofago, comunemente dette "tombe murate".

### **Art.29 Posa delle croci, lapidi, cippi o monumenti-Disposizioni generali**

1. Il collocamento delle croci, lapidi, cippi o monumenti è concesso, purché eseguito ed approvato ai termini del presente articolo, alle seguenti condizioni:
  - a) nei tumuli predisposti nei riquadri, purché tali manufatti non occupino un'area superiore a m. 0,80 x 1,80;
  - b) Nelle tombe murate dei viali (lastroni) purché gli stessi manufatti siano collocati ai margini dei lastroni stessi così da non ingombrare il passaggio di persone e di mezzi.  
Nei lastroni potrà pure essere permesso il collocamento di croci o piccoli monumenti, a condizione che la loro base non si occupi più di un terzo del lastrone; nei lastroni cimiteriali tali monumenti non dovranno essere però fissati ai lastroni.



E' però permesso collocare nei lastroni oggetti mobili (vasi da fiori, portavasi, lumi e simili) purché essi, comprese le lapidi o gli eventuali monumenti, non occupino più di metà del lastrone.

c) nei colombari: all'opposizione, sulle lapidi di chiusura dei loculi, di piccoli portavasi o portalampane in metallo od altro materiale, purché esse non sporgano sopra le fasce separanti i vari loculi.

2. Sulle sepolture a tombe murate è fatto obbligo di posare, entro sei mesi la lastra di chiusura del loculo secondo le modalità e le caratteristiche previste dal presente articolo.

3. Nel caso di inadempimento entro il termine stabilito, verrà tolto il segno provvisorio eventualmente collocato sulla sepoltura la cui concessione verrà dichiarata decaduta ed il Comune potrà disporre per la traslazione del cadavere in campo comune o la trasformazione dei resti mortali e delle ceneri nell'ossario comune del cimitero. In tali casi il Comune restituirà al concessionario o suo successore il 50% della tariffa versata per la concessione della sepoltura decaduta.

4. La posa dei monumenti e lapidi è subordinata alla presentazione di apposita istanza nonché al rilascio del relativo nulla osta da parte della Direzione comunale competente in materia di Edilizia e Cimiteri.

5. La domanda dovrà essere corredata da un disegno quotato in triplice copia, dovrà essere specificato il tipo di materiale da usare, gli accessori, le epigrafi, nonché l'indicazione della ditta assuntrice dei lavori. E' prescritta, per le statue, bassorilievi e figure in genere, la presentazione di tre fotografie o di un disegno (in triplice copia), da cui si possono desumere le caratteristiche, anche volumetriche, dell'opera.

6. Sui monumenti e lapidi è fatto obbligo di iscrivere il cognome ed il nome del defunto (o dei defunti), nonché l'indicazione dell'anno di morte; non sono ammesse scritte o targhe pubblicitarie di qualsiasi tipo o natura e fotografie ed epigrafi a ricordo di cadaveri, resti, ceneri non ivi sepolti.

7. Il concessionario ha l'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate. In caso di inottemperanza i lavori potranno essere effettuati dall'amministrazione comunale con addebito delle spese sostenute.

### **Art.30 Cappelle di famiglia: modalità per la presentazione dei progetti e l'esecuzione delle opere**

1. Il comune, secondo le procedure di pianificazione previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria, concede per 99 anni, salvo rinnovo, a privati o ad enti, residenti in Siena, l'uso di aree cimiteriali per la costruzione di sepolture sia a sistema di tumulazione sia di inumazione. Vengono altresì posti in concessione, con pari modalità, manufatti già realizzati per la tumulazione dei cadaveri.

2. Per concessione di sepoltura è da intendersi non solo la mera occupazione di area cimiteriale, ma anche l'indicazione della capienza del sepolcro che va determinata in sede di stipulazione dell'atto; la capienza massima per ogni sepoltura di famiglia é pari a n. 8 salme oltre ai posti per resti mortali.

3. Le concessioni, da formalizzarsi mediante stipulazione di atto a spese del concessionario, sono subordinate al pagamento di un canone ed al versamento di un deposito cauzionale, a garanzia dei successivi e connessi adempimenti, la consistenza dei quali viene determinata con propri atti dalla Civica Amministrazione.

4. L'amministrazione comunale determina con appositi provvedimenti i settori nei quali la concessione di aree, per esigenze connesse al patrimonio storico-artistico esistente, è subordinata all'impegno di costruzioni di manufatti di particolare contenuto artistico e di stile omogeneo alle strutture circostanti.

5. Le domande per la costruzione di cappelle di famiglia devono essere firmate dal concessionario, corredate dalle relative tavole progettuali (in triplice copia) contenenti una dettagliata descrizione dell'opera progettata soprattutto in riferimento alla qualità dei materiali da impiegare, al loro spessore,

ai loro collegamenti. I disegni delle edicole saranno delineati in pianta, sezione ed elevazione per tutte indistintamente le facciate, il tutto in scala non inferiore a 1: 50. Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari.

6. Ai tipi di assieme si uniranno i dettagli dei principali particolari costruttivi di natura decorativa, in scala non inferiore a 1: 20, a richiesta, dovrà essere presentato per maggiore evidenza, oltre al progetto, un bozzetto o modello tale da offrire un'idea chiara e fedele del monumento nel suo complesso. E' prescritta la presentazione dei tipi dettagliati dei cancelli, inferiate, vetrate, e di ogni decorazione.

Tutti i disegni devono recare la firma del progettista (ingegnere, architetto, geometra o perito edile, secondo le rispettive competenze), del direttore dei lavori, nonché dell'esecutore, la cui firma dovrà essere depositata in Comune prima dell'inizio dei lavori.

Dovrà pure indicarsi il nome dell'artista che si assumerà l'esecuzione delle opere di scultura, pittura, di mosaico o comunque di rilevante importanza decorativa. Dovranno, infine essere presentate fotografie del bozzetto o disegni formato 18x24 (a colori quando riguardino opere di pittura o mosaici) in un monumento sufficiente alla valutazione tecnico-artistica del bozzetto o modello al fine della preventiva approvazione della Commissione Edilizia.

7. I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati per l'approvazione entro sei mesi dalla data di concessione dell'area, mentre la costruzione dell'opera, che avrà necessariamente inizio entro i termini di validità dell'autorizzazione del Comune secondo quanto previsto dalla vigente legge urbanistica e dal Regolamento Edilizio Comunale, dovrà essere portata a termine entro e non oltre un anno dalla data di inizio dei lavori.

Nessuna modifica può effettuarsi, rispetto al progetto originale autorizzato dal Comune, né durante il corso dei lavori, né ad opera ultimata, senza averne previamente chiesta ed ottenuta l'autorizzazione con le modalità di cui ai precedenti articoli.

Se l'approvazione del progetto non viene ottenuta o se, approvati i tipi, l'interessato non dà inizio alla costruzione dell'opera entro il termine fissato dal presente articolo, la concessione dell'area si intende decaduta ed il Comune, a titolo di indennizzo per il subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera, incamererà il deposito fatto a garanzia dell'esecuzione dei lavori, restituendo invece l'intero importo versato per la concessione dell'area.

8. Qualora un concessionario, iniziati i lavori di costruzione di una cappella di famiglia, non li porti ad ultimazione entro il termine previsto, perde il diritto d'uso e l'area concessa rientra nella disponibilità del Comune, il quale rimborserà la metà del corrispettivo versato per la concessione dell'area stessa, incamerando invece il deposito cauzionale.

Il concessionario dovrà inoltre, a propria cura e spese, rimuovere le opere costruite e ripristinare il terreno entro due mesi dalla scadenza del termine anzidetto, in mancanza di che perderà il diritto al rimborso dell'altra metà del valore dell'area.

9. Il Comune potrà autorizzare la cessione di dette opere incomplete ad altro concessionario, che a sua volta ottenga dal Comune la concessione dell'area relativa e si impegni ad ultimare la costruzione entro il termine che verrà stabilito dai competenti uffici comunali.

10. Il deposito cauzionale a titolo di garanzia di cui al presente articolo viene rimborsato dopo il collaudo effettuato dal personale tecnico della direzione comunale competente in materia di Edilizia e Cimiteri (con l'accertamento che le opere costruite sono in tutto conformi a quelle indicate nel progetto presentato ed approvato) e dopo la consegna al responsabile del servizio di custodia della chiave della cappella, unitamente ad un prospetto indicante il numero e l'ubicazione dei loculi.

11. Qualora l'opera eseguita non corrisponda ai requisiti ed alle caratteristiche indicate nel progetto, il deposito di cui sopra viene incamerato dal Comune, salva ogni altra sanzione consentita dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

12. Le aree per erezione di Cappelle mortuarie private, sono concesse di volta in volta dall'Amministrazione Comunale una volta approvato dal Consiglio Comunale il Piano Regolatore del Cimitero, su domanda degli interessati e su presentazione dei bozzetti relativi. Esse sono di tre tipi:

Tipo A- superficie m. 5,40x3,20

Tipo B- superficie m. 3,90x3,20.

Tipo C- superficie m. 3,20x3,20

I relativi prezzi sono stabiliti dall'amministrazione comunale. Nella relativa costruzione, il concessionario non potrà in nessun caso occupare una superficie maggiore di quella assegnatagli né fare opere di qualsiasi natura ad una profondità maggiore di metri 3,70 sotto il piano del terreno circostante.

13. Il concessionario è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura.

### **Art.31 Prescrizioni particolari da osservare nel corso dei lavori**

1. Nell'interno dei cimiteri è vietata la lavorazione dei materiali; questi devono esservi introdotti soltanto a lavorazione ultimata. Si fa eccezione per i tagli, per la connessione delle pietre, per le iscrizioni su lapidi e monumenti già in opera e per quant'altro il personale tecnico comunale riconosca indispensabile eseguirsi in luogo.

2. Durante l'esecuzione dei lavori, è fatto preciso obbligo di usare ogni cautela per evitare che vengano imbrattati o guastati i muri, gli zoccoli, le piantagioni, i viali, i monumenti, ecc. nonché di provvedere - ad opera ultimata - ai necessari lavori di ripulitura e ripristino della circostante proprietà comunale o privata.

3. Il concessionario e l'esecutore dei lavori saranno ritenuti responsabili in solido di tutti i danni che venissero arrecati, in corso d'opera e in diretta conseguenza dei lavori medesimi, alla proprietà comunale o ai manufatti dei privati.

Le varie ditte dovranno utilizzare per la preparazione di calcestruzzo ed altri lavori l'apposita area loro destinata all'interno del Cimitero Laterino, dove dovranno pure depositare le tombe da montare.

La terra ed i rottami di rifiuto provenienti dalla costruzione di cappelle, edicole o monumenti dovranno essere sollecitamente asportati dai Cimiteri a cura e spesa dell'esecutore dei lavori, od ammassati nei luoghi e nei modi che verranno indicati dal responsabile del servizio di custodia.

4. E' vietata l'esecuzione di qualsiasi opera nei giorni festivi. Per motivi di decoro, vista la grande affluenza di visitatori nel corso delle festività dei Defunti è vietato lo svolgimento di qualsiasi lavoro da parte di ditte e/o privati all'interno dei Cimiteri dal 21 Ottobre al 7 Novembre. E' altresì vietata nel periodo in oggetto l'introduzione dell'interno del Comune stesso di materiali anche per tombe individuali.

5. Nella posa dei monumenti non è consentito invadere gli spazi di interesse comune circostante, in particolare è vietata la formazione di pavimentazioni in genere debordanti i monumenti stessi. Il Comune si riserva di far rimuovere o rinnovare a spese dei concessionari o loro eredi, quando essi non vi provvedano direttamente, i monumenti e accessori indecorosi, non regolamentari (e tali saranno considerati quelli realizzati in difformità alle misure prescritte ed ai progetti autorizzati) ed ogni qualsiasi opera realizzata in contrasto col presente Regolamento. Il Comune adotterà comunque tutti i provvedimenti che si rendessero necessari al fine di evitare danni alle sepolture circostanti o pregiudicare la sicurezza delle persone ed il decoro del cimitero.

6. Le imprese incaricate della esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di preavvertire, anche telefonicamente, il responsabile del servizio di custodia circa il giorno e l'orario di introduzione nei

cimiteri dei materiali da impiegare nella costruzione, al fine di consentire l'opportuno controllo dei materiali stessi. Da tale procedura, in considerazione della costante presenza del Responsabile del Servizio di custodia presso il Laterino, sono esentate le opere da eseguirsi in detto Cimitero.

### **Art.32 Epigrafi**

1. Sulle sepolture il concessionario è tenuto a inscrivere il nome, in cognome e la data di morte della persona a cui il cadavere, i resti o le ceneri si riferiscono. Non sono ammesse le abbreviazioni dei nomi che dovranno essere indicati nella forma risultante dagli atti di stato civile. I nomignoli, i diminutivi, i vezzeggiativi, i nomi d'arte sono consentiti solamente in seconda linea, e sempre che il carattere dei medesimi non contrasti con l'austerità del luogo.
2. L'iscrizione è consentita soltanto a seguito dell'occupazione della sepoltura.
3. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti o alla sacrit  del luogo.
4. Nei luoghi destinati all'esclusiva conservazione delle ceneri non possono essere collocati contenitori per fiori o foto dei defunti di tipologia diversa da quella consentita dall'Amministrazione Comunale. Gli uffici competenti dispongono la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni previste.

### **Art.33 Tariffe per le tumulazioni**

1. Le tariffe per le tumulazioni sono stabilite dalla Giunta Comunale.

## **Capitolo 6 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Art.34 Esumazioni ordinarie**

1. L'esumazione   l'operazione di recupero dei resti ossei da terra. Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni.
  2. Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione nonch  l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali sono attuati secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/90, Circolare del Ministero della Salute n.10 del 31.7.1998 e D.P.R. n 254 del 15.7.2003.
- Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco.

### **Art.35 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1. Annualmente vengono predisposti, per ciascun cimitero, gli elenchi con l'indicazione dei cadaveri per i quali   attivabile l'esumazione ordinaria. L'elenco   a disposizione dei cittadini presso l'ufficio competente e vengono altres  collocati appositi cartelli direttamente sui campi da esumare e tramite altre forme di pubblicit  ritenute idonee.
2. Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio e saranno comunicate telefonicamente alle persone che hanno presentato domanda di inumazione. A coloro che abbiano diritto   consentito di assistere all'operazione di verifica.
3. Nel caso il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione, sar  lasciato nella fossa di originaria inumazione.

4. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o in altri loculi già in concessione.

### **Art.36 Esumazioni straordinarie**

1. L'esumazione, di un cadavere si definisce straordinaria, quando è effettuata anticipatamente, rispetto alla scadenza decennale. Le esumazioni straordinarie sono consentite nei limiti e con le modalità dettate dalla normativa nazionale agli artt.83 e 84 del D.P.R. 285/90 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Può essere eseguita per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione ad altra sepoltura o per cremazione. Si può effettuare solo nei mesi previsti dalle normative vigenti.

3. Le esumazioni straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario della Azienda U.S.L. n.7 di Siena.

4. La mancata esumazione è comunque soggetta a pagamento.

### **Art.37 Estumulazioni ordinarie**

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono previo provvedimento del Sindaco; sono eseguite alla scadenza della concessione come previsto dal successivo articolo 59. Annualmente vengono predisposti, per ciascun cimitero gli elenchi con l'indicazione delle scadenze delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

2. Le estumulazioni ordinarie sono effettuate a cura degli operatori cimiteriali.

### **Art.38 Estumulazioni straordinarie**

1. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere della concessione. Le estumulazioni straordinarie si eseguono previo provvedimento del Sindaco su ordine dell'Autorità Giudiziaria, su richiesta dei familiari o di chi ne ha diritto ove si voglia spostare un cadavere per dargli una diversa sepoltura nello stesso o in altro Comune o per cremarlo (art. 88 D.P.R. 285/90) e comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

2. Le estumulazioni straordinarie sono effettuate a cura degli operatori cimiteriali e debbono comunque essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario dell'Azienda U.S.L. n.7.

3. La mancata estumulazione è comunque soggetta a pagamento.

### **Art.39 Raccolta dei resti ossei**

1. Sono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni.

2. Le ossa che si rinvencono sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei, possono cremati.

3. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.

### **Art. 40 Resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi**

1. Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 e 20 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del DPR 254/03.

2. Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere i trattamenti consentiti per i resti mortali all'esumazione ordinaria sono:

- a) permanenza nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
- b) trasferimento in altra fossa, nello stesso o in altro campo di inumazione;
- c) cremazione.

3. Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere i trattamenti consentiti per i resti mortali all'estumulazione ordinaria sono:

a) inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, (di norma i resti mortali vanno trasferiti nel contenitore biodegradabile estraendoli completamente dalla contro cassa in zinco, che andrà eliminata secondo la normativa). Qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno;

b) cremati, purché in contenitore di materiale biodegradabile e facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco. Qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno, in conformità all'art.3, comma 5 e 6 del D.P.R. 254/03.

4. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto esumato o estumulato.

5. Il trattamento dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari o lo aventi causa, viene ordinariamente individuato nella loro inumazione.

6. Per effettuare le suddette operazioni cimiteriali sono necessarie le autorizzazioni al trasporto, all'inumazione, alla tumulazione, all'esumazione, all'estumulazione, alla cremazione di resti mortali rilasciate dalla competente Direzione comunale.

#### **Art.41 Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali -Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali**

1. La gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali deve essere conforme a quanto previsto dagli artt. 4, 12 e 13 del D.P.R. 15.7.2003 n.254 e alla normativa regionale vigente.

#### **Art.42 Tariffe per esumazioni ed estumulazioni**

1. Le tariffe per le esumazioni e le estumulazioni sono stabilite dalla Giunta Comunale.

## **Capitolo 7 CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI**

### **Art. 43 Area Crematoria**

1. L'area crematoria dove viene effettuata la cremazione dei cadaveri, di resti mortali e di ossa è situata presso il cimitero comunale del Laterino e comprende l'Ara di cremazione, i luoghi riservati alla conservazione delle ceneri, il cinerario comune, il giardino del ricordo. Nel cimitero sono predisposte sale per consentire la commemorazione ed il commiato dal defunto durante il rito della cremazione, all'atto della riconsegna delle ceneri o durante la dispersione delle stesse nel cinerario comune nel rispetto della dignità della persona indipendentemente dalla religione o dalla cultura di appartenenza.

### **Art. 44 Autorizzazione alla cremazione di cadaveri**

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata ai sensi dell'art. 3 lettera b L.R. 130/01 e s.m.i. dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dei suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità previa acquisizione del certificato necroscopico ai sensi dell'art. 3 c. 1 stessa normativa:

a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto;

c) in mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, il relativo processo verbale è inoltrato immediatamente all'ufficiale di stato civile del comune di residenza del defunto;

d) per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

2. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.

3. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

4. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale dello Stato Civile ove è avvenuto il decesso o di residenza a mezzo di processo verbale reso secondo le modalità di cui all'art.3 p.3 della Legge 130 del 30/03/2001 come da L.R. Toscana n. 29/2004, modificata con L.R. Toscana n. 66/2013.

5. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L.130/01 art.3 c.1. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

6. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

7. L'autorizzazione alla cremazione può essere accompagnata dall'autorizzazione all'affidamento delle ceneri e consegna dell'urna cineraria e dall'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, rilasciate secondo le procedure indicate dagli artt. 49 e 52 del presente regolamento.

#### **Art. 45 Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa**

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere cremati a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'ufficiale di stato civile. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, ai sensi della Circ. MS 10 del 31.7.1998 e DPR 254 del 15.7.2003.

2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono:

- a) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione;
- b) essere avviati a cremazione.

3. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono:

- a) permanere nello stesso tumulo;
- b) essere avviati a cremazione;
- c) essere inumati in quadrati appositi.

4. Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto.

5. È consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:

- a) 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- b) 2 anni, nel caso si presenti ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

6. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt.74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. In caso di loro irreperibilità dopo trenta



giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, il Sindaco autorizza la cremazione dei cadaveri inumati da almeno 10 anni e dei cadaveri tumulati da almeno 20 anni.

7. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, viene data pubblicità con pubbliche affissioni presso i campi comuni in esumazione e per le altre sepolture in scadenza presso l'ufficio competente.

8. Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune.

9. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il sindaco, sentita l'Azienda U.S.L.n.7 di Siena territorialmente competente, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

- a) delle circostanze rilevate;
- b) del periodo di effettuazione della cremazione;
- c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

10. Per le ossa contenute in ossario comune è il sindaco a disporre per la cremazione.

#### **Art.46 Modalità operative**

1. All'arrivo al cimitero comunale del Laterino, i cadaveri da cremare, accompagnati dall'autorizzazione alla sepoltura e dall'autorizzazione alla cremazione, sono presi in carico dal personale addetto del Comune di Siena o da personale all'uopo incaricato al quale deve essere consegnata l'autorizzazione alla cremazione. Il personale addetto del Comune di Siena provvederà a registrare l'ingresso in apposito registro.

2. Al termine della cremazione, il personale addetto provvede a redigere e sottoscrivere il verbale di cremazione registrando anche la destinazione delle ceneri. Il verbale viene redatto in triplice copia. Una copia viene conservata presso l'impianto di cremazione dal responsabile del servizio cimiteriale, una deve essere trasmessa e conservata dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, una viene consegnata a chi prende in consegna l'urna.

3. In caso di autorizzazione all'affidamento delle ceneri e consegna dell'urna cineraria e di autorizzazione alla dispersione delle ceneri si seguono le disposizioni indicate agli artt.49 e 52 del presente regolamento.

4. I cofani da usarsi per i cadaveri da cremare devono essere costruiti preferibilmente con legno dolce, mentre per i cadaveri provenienti da altri Comuni per i quali sia necessario l'uso di doppia cassa in legno e zinco, quest'ultima può essere collocata esternamente o internamente a quella di legno. Nel caso di cassa di zinco esterna quest'ultima può essere collocata internamente o esternamente a quella di legno. Per i trasporti effettuati nel territorio della Regione Toscana l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del d.p.r. 285/1990, può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria. Le ceneri risultanti dalle cremazioni sono raccolte in apposite urne recanti i dati del defunto le cui dimensioni saranno di cm. 25x18x18 nei casi di conservazione nell'area crematoria.

5. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

#### **Art. 47 Conservazione delle urne cinerarie**

1. Le ceneri conservate nell'urna, a richiesta degli interessati e nel rispetto delle volontà del defunto così come definite dalle norme vigenti, possono essere:

- a)- tumulate in un cimitero;
- b)- affidate per la conservazione.

Qualora la famiglia non abbia provveduto ad alcuna delle destinazioni ammesse, le ceneri verranno destinate al cinerario comune.

2. La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro. La durata della tumulazione è prevista in 25 o in 50 anni; la tumulazione in sepoltura di famiglia è per il periodo concesso o residuo.

3. L'urna viene conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'art.80, c.3, del D.P.R.285/1990 ovvero nei luoghi predisposti per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati. L'urna può essere consegnata al soggetto affidatario.

4. Qualora si scelga di conservare le ceneri all'interno delle cellette all'uopo predisposte non sarà consentita la posa di fiori o piante nelle aree comuni salvo quanto già previsto all'interno dell'area deputata allo scopo.

#### **Art.48 Affidamento dell'urna cineraria**

1. Per l'affidamento dell'urna cineraria occorre la volontà espressa del defunto ai sensi dell'art.3 c. 1 lett. b) numeri 1) e 2) della L. n.130/01 o di chi può manifestarne la volontà ai sensi della medesima L. n.130/01 art. 3 c. 1 lett. b) numeri 3) e 4).

2. Ai sensi dell'art.2 c.1 L.R.T. n.29/04 così come modificata dalla L.R. Toscana 66/2013, con l'espressione di volontà all'affidamento dell'urna dovrà essere altresì individuato il soggetto affidatario, persona fisica, ente o associazione, liberamente scelto dal defunto o da chi può manifestarne la volontà ai sensi del medesimo art.3 c. 1 lett. b) L. n.130/01.

#### **Art.49 Autorizzazione all'affidamento delle ceneri e consegna dell'urna cineraria**

1. Il comune di Siena è competente al rilascio dell'autorizzazione in quanto luogo dove è avvenuto il decesso. L'istruttoria dell'autorizzazione è a cura della Direzione comunale competente in materia di servizi demografici.

2. Il soggetto che richiede l'affidamento dell'urna cineraria deve presentare apposita istanza.

3. L'autorizzazione viene redatta in triplice copia, di cui una viene conservata presso l'impianto di cremazione, una presso il comune di decesso, una viene consegnato all'affidatario e costituisce unitamente al verbale di consegna documento per il trasporto delle ceneri.

4. Al momento della consegna dell'urna, viene compilato apposito verbale a cura del personale dell'ufficio cimiteri del comune di Siena contenente le seguenti dichiarazioni dell'affidatario:

- a) luogo di destinazione finale dell'urna;

- b) la conoscenza delle norme penali che sanzionano la dispersione non autorizzata delle ceneri e delle garanzie da porre in essere per evitare la profanazione dell'urna;
- c) la conoscenza della facoltà di rinuncia all'affidamento con conseguente consegna dell'urna al complesso cimiteriale;
- d) la non sussistenza di impedimenti all'affidamento derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

Il verbale deve essere sottoscritto dal soggetto affidatario o dalla persona cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e dal personale comunale addetto alla consegna. Il verbale di affidamento viene redatto in triplice copia, di cui una viene conservata presso l'impianto di cremazione, una presso il comune di decesso, una viene consegnata dal soggetto affidatario o dalla persona cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e costituisce, unitamente all'autorizzazione all'affidamento, documento per il trasporto delle ceneri.

5. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'art.2 c.3 della L.R.T. n. 29/2004 così come modificata dalla L.R. Toscana 66/2013.

6. L'Ufficiale di stato civile iscrive nell'apposito registro "affidamento e dispersione ceneri" i dati anagrafici del defunto e dell'affidatario ed il luogo di conservazione delle ceneri.

#### **Art. 50 Rinuncia all'affidamento dell'urna**

1. Il soggetto indicato dal defunto può rinunciare all'affidamento dell'urna, tale rinuncia deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (L.R. n.29/04 artt. 2, 4 così come modificata dalla L.R. Toscana 66/2013).

2. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art.80 c.6 D.P.R.10.9.1990 n. 285.

3. Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

4. L'ufficiale di stato civile annota nell'apposito registro "affidamento e dispersione ceneri" la rinuncia all'affidamento.

#### **Art.51 Dispersione delle ceneri- Luoghi di dispersione delle ceneri**

1. La dispersione, ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. d) L. n.130/01 e dell'art.2 L.R.T. n.29/04 è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui all'art. 3 c. 1 lettera b) numero 2) della L. n.130/01, cui il defunto risultava iscritto.

2. In assenza, la dispersione viene effettuata dal personale autorizzato del comune, unicamente nell'apposita area all'interno del cimitero comunale. Presso il cimitero comunale del Laterino è prevista un'area destinata alla dispersione delle ceneri e cioè il cinerario comune. Devono essere consentite forme rituali di commemorazione al momento della dispersione delle ceneri.

3. La dispersione delle ceneri è consentita ai sensi delle normative vigenti (L.30.3.2001 n.130, L.R.T.31.5.2004 n.29 così come modificata dalla L.R. Toscana 66/2013), previa autorizzazione, nei seguenti luoghi:

- a) nel cinerario comune di cui all'articolo 80, c.6, del D.P.R. 285/1990;
- b) nelle alture, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- c) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;

e) nei fiumi.

La dispersione nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti;

f) in aree naturali situate nel territorio del Comune di Siena ed appositamente individuate nell'ambito delle aree di propria pertinenza, dal Comune di Siena, dalla Provincia di Siena, dalla Regione Toscana a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi; Il Comune di Siena di concerto con la soc. Socrem ha individuato e destinato alla dispersione in natura un'area ubicata all'interno del bosco di Lecceto ed individuata con il nome di "Prato delle Ginestre";

g) in aree private. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art.3, c.1, numero 8), del D.Lgs. 30.4.1992, n.285 (Codice della strada).

#### **Art.52 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri (ai sensi dell'art.4 L.R.T 31.5.2004 n.29 così come modificata dalla L.R. Toscana 66/2013)**

1. Il Comune di Siena è competente al rilascio in quanto luogo dove è avvenuto il decesso. La dispersione in Comune diverso da quello in cui è avvenuto il decesso richiede il nulla osta del Comune nel quale è effettuata la dispersione. Nel caso in cui la dispersione avvenga in mare, il nulla osta viene rilasciato dal Comune dal quale viene imbarcata l'urna contenente le ceneri da disperdere. L'istruttoria dell'autorizzazione è a cura della Direzione comunale competente in materia di servizi demografici e viene rilasciata unicamente a seguito di espressa volontà testamentaria del defunto.

2. I soggetti espressamente indicati dal defunto per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ai sensi della L.R.T. n. 29/04 così come modificata dalla L.R. Toscana 66/2013 o, in mancanza, dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui all'art. 3 c. 1 lettera b) numero 2) della L. 130/01, cui il defunto risultava iscritto, devono presentare istanza contenente:

a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente (in caso di ente o associazione i relativi dati), ai sensi dell'art. 2 c.1 L.R.T. n. 29/04 così come modificata dalla L.R. Toscana 66/2013;

b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri ai sensi dell'art.4 della L.R.T. n. 29/04 così come modificata dalla L.R. Toscana 66/2013;

c) l'autorizzazione di assenso del proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;

d) la dichiarazione relativa al luogo di conservazione dell'urna cineraria vuota o le modalità di smaltimento nel caso in cui nel caso in cui non venga riconsegnata al personale del cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;

e) la persona cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

f) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

g) la dichiarazione della conoscenza delle norme penali che sanzionano la dispersione non autorizzata delle ceneri e delle garanzie da porre in essere per evitare la profanazione dell'urna.

3. L'autorizzazione viene redatta in triplice copia, di cui una viene conservata presso l'impianto di cremazione, una presso il comune di decesso, una viene consegnata al soggetto richiedente e costituisce unitamente al verbale di consegna, documento per il trasporto delle ceneri.

4. Al momento della consegna dell'urna, viene compilato apposito verbale a cura del personale dell'ufficio cimiteri del comune di Siena. Il verbale deve essere sottoscritto dal soggetto che ha ottenuto

l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri o dalla persona cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e dal personale comunale addetto alla consegna. Il verbale di affidamento viene redatto in triplice copia, di cui una viene conservata presso l'impianto di cremazione, una presso il comune di decesso, una viene consegnata al soggetto che ha ottenuto l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri o alla persona cui è consentita la consegna dell'urna sigillata, e costituisce, unitamente all'autorizzazione all'affidamento, documento per il trasporto delle ceneri.

5. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'art.2 c.3 della L.R.T. n.29/2004 così come modificata dalla L.R. Toscana 66/2013.

6. L'ufficiale di stato civile annoterà nell'apposito registro "affidamento e dispersione ceneri" i dati anagrafici del defunto e del richiedente la dispersione ed il luogo di dispersione delle ceneri.

7. E' consentita l'affidamento dell'urna per la dispersione delle ceneri, in esecuzione della volontà espressa dal defunto anche per coloro che sono stati cremati prima dell'entrata in vigore della L.R.T. n.29/04 così come modificata dalla L.R. Toscana 66/2013.

### **Art.53 Deposito provvisorio**

1. E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso il cimitero comunale del Laterino. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte degli aventi titolo, le ceneri verranno avviate d'ufficio al cinerario comune.

### **Art. 54 Registri cimiteriali**

1. Deve essere predisposto apposito registro "affidamento e dispersione ceneri" nel quale l'ufficiale di stato civile annota:

- a) i dati anagrafici del defunto cremato e dell'affidatario ed il luogo di conservazione dell'urna cineraria;
- b) i dati anagrafici del defunto cremato e del richiedente la dispersione ed il luogo di dispersione delle ceneri;
- c) la rinuncia all'affidamento;
- d) i dati anagrafici del defunto cremato le cui ceneri siano in deposito provvisorio.

### **Art.55 Senso comunitario della morte**

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, in caso di affidamento dell'urna cineraria o in caso dispersione delle ceneri, presso il complesso cimiteriale comunale viene collocata apposita targa riportante i dati anagrafici del defunto, salva espressa volontà di non menzione. La targa sarà fornita dall'affidatario e/o dal richiedente la dispersione delle ceneri, conformemente al modello predisposto dal Comune di Siena. La permanenza della targa è prevista in 5 anni, rinnovabili in frazioni annuali, fino ad un massimo di 10 anni.

2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

### **Art.56 Informazione ai cittadini**

1. Il Comune di Siena promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.

#### **Art.57 Tariffe per la cremazione**

1. Le tariffe per la cremazione, la fornitura dell'urna, la conservazione, l'affido e la dispersione delle ceneri, sono stabilite dalla Giunta Comunale.

#### **Art.58 Sanzioni**

1. Ai sensi dell'art.5 L.R.T.n.29/2004 così come modificata dalla L.R. Toscana 66/2013, le violazioni delle presenti disposizioni comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.7 bis. D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), salvo non siano diversamente sanzionate.

2. Ai sensi dell'art.2 della L.130/01: "La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di Stato civile o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto è punita con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da cinque milioni a venticinque milioni di lire" (*da € 2582,28 ad € 12911,42*).

## **TITOLO III CONCESSIONI**

### **Capitolo 8 CONCESSIONI CIMITERIALI E TARIFFE**

#### **Art.59 Tipi e durata delle concessioni**

1. Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata cinquantennale, hanno carattere privato e sono soggetto al pagamento di una tariffa. Le relative concessioni sono le seguenti:

- a) aree per edicole (comunemente chiamate cappelle di famiglia). La durata della concessione è fissata in 99 anni ed è rinnovabile;
  - b) aree per tombe individuali in muratura (comunemente chiamate tombe murate). La durata della concessione è fissata in anni 50 e non è rinnovabile;
  - c) colombari, per i quali la durata della concessione è fissata in anni 50 e non è rinnovabile;
  - d) cellette ossario, (comunemente chiamate "per resti mortali") per i quali la durata della concessione è fissata a richiesta e a scelta degli interessati in anni 25 o 50 ed è rinnovabile salvo indisponibilità di posti. Nei cimiteri rurali la concessione non è rinnovabile, ma su richiesta degli aventi titolo possono essere inserite all'interno di altra sepoltura preesistente fino alla scadenza della concessione;
  - e) cellette cinerarie, per i quali la durata della concessione è fissata in 25 o 50 anni e non è rinnovabile.
- Per le caratteristiche dei feretri valgono le norme previste dal vigente Regolamento di Polizia mortuaria.

#### **Art. 60. Edicole (Cappelle di famiglia)**

1. **Concessione dell'area:** all'atto della presentazione della domanda per la concessione di un'area per la costruzione di un'edicola di famiglia, dovrà essere versato l'intero importo del corrispettivo previsto

dalle tariffe vigenti, nonché una somma pari ad 1/5 del corrispettivo dell'area medesima a titolo di deposito cauzionale ai fini indicati dall'art.30 c.8 del presente Regolamento. L'atto di concessione dell'area verrà redatto e sottoscritto dalle parti non appena effettuati i versamenti sopra specificati.

**2. Manutenzione ordinaria e straordinaria.** I concessionari delle cappelle di famiglia o loro successori od aventi diritto, sono tenuti in solido:

- a) a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni;
- b) ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione Comunale ritenesse opportuno o necessario prescrivere per ragioni di decoro, sicurezza o igiene;
- c) a rimuovere eventuali abusi.

Nei casi indicati alle lettere a) e b), i concessionari, prima di procedere all'esecuzione dei lavori, dovranno ottenere regolare autorizzazione dal Comune.

**3. Sanzioni per mancata manutenzione:** in caso di inadempienza agli obblighi previsti dal precedente comma si procederà nei termini previsti dall'art.29 c.7 del presente Regolamento. Qualora la costruzione, in tutto o in parte, risulti indecorosa o pericolante, l'amministrazione Comunale potrà sospendere la tumulazione di cadaveri, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti.

**4.1. Diritto di sepolcro:** il diritto di sepolcro non può in alcun modo essere ceduto ed è riservato alla persona del concessionario, a quella della propria famiglia ovvero a quelle indicate dal concessionario medesimo nell'atto di concessione, fino al completamento della capienza del sepolcro.

**4.2.** All'atto della concessione, il concessionario dovrà indicare distintamente i nominativi delle persone da tumulare, in caso di morte, nella cappella di famiglia (si tratterà di appartenenti al nucleo familiare, di parenti, di affini o di estranei ai quali il concessionario sia legato da particolari vincoli affettivi). Nel caso che il concessionario non ritenga di specificare detti nominativi, i posti disponibili saranno riservati agli appartenenti al gruppo familiare, intendendosi per questi ultimi (senza alcun titolo di precedenza fra di essi):

- a) il coniuge del titolare (oppure dei titolari, allorché la concessione sia intestata a più di una persona);
- b) i figli del titolare (o titolari), i discendenti diretti ed i loro coniugi;
- c) gli ascendenti diretti del titolare (o titolari);
- d) i fratelli e le sorelle del titolare (o titolari) ed i loro coniugi.

**4.3.** Il primo concessionario o titolare (e non anche i suoi successori ereditari) può, successivamente all'atto di concessione, determinare l'assegnazione di posti a persone non indicate nominativamente nell'atto originario mediante apposito atto di rettifica.

**4.4.** Quando l'indicazione nominativa non sia stata fatta dal primo concessionario secondo quanto disposto nel presente articolo, potrà essere consentita, in via del tutto eccezionale e previa autorizzazione di chi al momento è titolare della tomba, la tumulazione in cappella anche di persone estranee, a condizione che venga corrisposto al Comune per ciascun cadavere il corrispettivo di un posto in colombari corrispondente per posizione e riferito al cimitero di pertinenza.

**4.5.** In ogni caso, il diritto di tumulazione è consentito fino al completamento della capienza del sepolcro.

**5. Controversie relative al diritto di sepolcro:** le controversie fra i titolari di diritti di sepolcro saranno di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Nel frattempo la tumulazione verrà consentita a titolo meramente provvisorio.

**6. Ammissione di cadaveri o resti provenienti da fuori Comune:** nelle cappelle di famiglia, sono ammessi i cadaveri, le ceneri o resti delle persone, ovunque decedute o già sepolte, che risultano averne diritto secondo le norme riguardanti il diritto di sepolcro di cui al presente articolo del presente Regolamento.

**7.1. Successione nella concessione:** i diritti e gli obblighi inerenti alle concessioni per sepolture di famiglia sono trasmissibili secondo le norme di cui al Libro II° del Codice Civile. I trapassi per

successione devono essere comprovati da titoli regolari (atto notarile o attestazione giudiziale) dai quali risultino le successioni stesse. Se la successione è testamentaria, è richiesto l'estratto del relativo atto.

7.2. Se i nuovi titolari per successione sono più di uno, questi debbono designare entro un anno, e comunque prima che venga compiuto qualsiasi atto di disposizione sulla sepoltura, uno fra essi che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i titolari. La presa d'atto da parte del Comune, a tutti gli effetti, del trapasso, è subordinata all'esecuzione dei lavori di manutenzione che eventualmente si rendessero necessari - a giudizio del Comune - per ragioni di decoro, di igiene e di sicurezza. I documenti relativi ai trapassi saranno conservati negli atti del Comune.

**8. Termine della concessione per mancanza di aventi causa:** nel caso in cui si verifichi la totale assenza di aventi causa nella successione del diritto di concessione i manufatti passeranno sotto la proprietà del Comune di Siena che provvederà alla manutenzione degli stessi fino al compimento dei tempi dell'ultima sepoltura. Al momento in cui la edicola sia tornata libera da sepolture il Comune di Siena provvederà alla eventuale stipula di una nuova concessione. Le operazioni di ricerca e verifica della esistenza in vita di aventi causa nella concessione in essere sono demandate agli Uffici dello Stato Civile del Comune di Siena.

#### **Art.61 Colombari e tombe individuali in muratura a terra "tombe murate"**

1. **Norme per la concessione:** non è ammessa la concessione in disponibilità a persone viventi. Nei colombari e nelle tombe murate è ammesso il collocamento dei resti mortali e delle ceneri di altri cadaveri (diritto ossario o cinerario).

#### **Art.62 Ossari e cinerari**

1. **Norme per la concessione:** le cellette ossario raccolgono in cassette di zinco i resti dei cadaveri esumati o estumulati da qualsiasi sepoltura.

2. All'interno dell'area crematoria nel Cimitero del Laterino le ceneri dei cadaveri cremati sono raccolte in apposite urnette o in normali cassette di zinco. Nelle cellette ossario è consentito tumulare anche le ceneri dei cadaveri cremati.

3. Ogni ossario (e celletta cinerario) raccoglie, di norma, i resti mortali e le ceneri di una sola persona; tuttavia, per i parenti fino al 2° grado e per i coniugi, è ammesso l'abbinamento dei resti mortali e delle ceneri (diritto ossario e cinerario); in tale caso dovrà essere versata al Comune per l'ulteriore diritto una somma stabilita dalla Giunta Comunale.

4. Le cellette ossario e cinerario non possono essere accordate in disponibilità ma solo all'atto della richiesta di tumulazione dei resti mortali e delle ceneri.

#### **Art.63 Atto di concessione**

1. La concessione di sepoltura a tumulazione deve, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 del Codice civile, risultare da apposito atto da stipularsi fra il comune ed il concessionario.

Solo con la stipulazione dell'atto, il concessionario deve versare:

- a) l'importo della concessione secondo le vigenti tariffe comunali;
- b) l'importo delle spese e dei diritti contrattuali.

2. Inoltre, per le cappelle di famiglia, il concessionario deve versare, oltre ai corrispettivi di cui sopra, un deposito cauzionale a garanzia per la costruzione dei monumenti e delle opere edili nella misura



fissata dalla Direzione comunale competente in materia di edilizia e cimiteri, che valga anche a risarcire gli eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o a sepolture private.

#### **Art.64 Decorrenza delle concessioni - possibilità di rinnovo- scadenza**

1. I vari tipi di concessione decorrono dalla data di registrazione della concessione.
2. Alla scadenza delle concessioni di aree per edicole, i concessionari o loro successori potranno chiedere il rinnovo per un altro periodo di pari durata. Il rinnovo verrà accordato previo pagamento della tariffa in vigore all'atto della richiesta ed a condizione che l'edicola si trovi in buono stato di manutenzione; in alternativa al rinnovo potrà essere richiesta in concessione (a pagamento) una celletta ossario per ogni cadavere tumulato nella sepoltura scaduta.
3. Alla scadenza delle concessioni dei colombari e delle "tombe murate" i concessionari o loro successori potranno chiedere in concessione (a pagamento) una celletta ossario per ogni cadavere tumulato nella sepoltura scaduta.
4. Alla scadenza delle concessioni per urne cinerarie le ceneri del defunto saranno depositate presso il cinerario comune all'interno dell'area crematoria oppure conservate, su richiesta degli aventi titolo, all'interno di altra sepoltura preesistente fino alla scadenza della concessione.
5. In tutti i casi, qualora a seguito delle estumulazioni i cadaveri non risultassero mineralizzati, saranno inumati nel campo di consumazione del cimitero per consentire il completamento del processo di mineralizzazione.
6. Le sepolture, oggetto delle concessioni scadute, rientreranno nella libera disponibilità del Comune.

#### **Art.65 Scadenza delle concessioni- recupero dei materiali**

1. Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture sia ad inumazione sia a tumulazione, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla sepoltura - eccettuati i ritratti- passeranno in proprietà del Comune.
2. E' peraltro in facoltà dell'Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della anzidetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi ed alla loro importanza artistica e storica.
3. Tutto ciò che cadrà in proprietà del Comune sarà avviato come materiale di recupero, a cura del Comune stesso, quando non si ritenga opportuno di utilizzarlo per costruzioni, riparazioni, manutenzioni o abbellimenti dei cimiteri. In ogni caso le opere di pregio artistico o storico o ambientale per le quali non sia stata rinnovata la concessione saranno mantenute in loco. Il loro restauro e la manutenzione sono a carico dell'Amministrazione comunale. La valutazione del pregio, artistico o storico o ambientale è demandata alla competente Soprintendenza.  
Per le Cappelle di famiglia l'Amministrazione deciderà caso per caso, ed a suo insindacabile giudizio, della loro riutilizzazione sempre restando esclusa ogni destinazione speculativa.  
Ai fini della sistemazione dei resti mortali dei propri congiunti nelle cellette ossario, gli interessati dovranno presentare apposita istanza alla Direzione comunale competente in materia di servizi cimiteriali prima della scadenza della concessione.

#### **Art.66 Tariffe**

1. Le tariffe per le concessioni cimiteriali sono stabilite dalla Giunta Comunale.

## Capitolo 9 ILLUMINAZIONE VOTIVA

### Art.67 Illuminazione votiva

1. Il servizio di installazione e gestione degli impianti d'illuminazione votiva nei Cimiteri Comunali è gestito in economia dal Comune o mediante le altre forme di gestione previste dall'art.112 e seguenti del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs 18.8.2000, n. 267. Le norme che regolano detto servizio saranno stabilite dal capitolato di appalto e dalle condizioni generali di abbonamento allegati al relativo contratto.

2. Il servizio di gestione lampade votive dei cimiteri del Comune di Siena, comprende la progettazione, realizzazione, certificazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.

2.1. Per gestione e manutenzione ordinaria si intendono le seguenti prestazioni elencate in via indicativa e non esaustiva:

- Il mantenimento di accensione costante degli impianti di illuminazione votiva;
- La sostituzione delle lampade, porta-lampade, linee di adduzione alla rete dorsale e degli apparati esistenti nei quadri di distribuzione e controllo;
- La sostituzione di trasformatori di corrente di qualsiasi tensione e potenza;
- La bollettazione annuale;
- La cessazione del servizio con rimozione dell'impianto sia se richiesta dell'utente che per operazioni di esumazione e/o estumulazione e traslazione;
- Gli allacci su richiesta di nuove utenze;
- Il mantenimento in sicurezza di tutti gli impianti esistenti.

I lavori di manutenzione ordinaria, la tipologia, le modalità di esecuzione e le tempistiche saranno decisi dal Gestore, fatto salvo il diritto del Comune al controllo e monitoraggio dei lavori.

Tutti i materiali sostituiti devono rispondere alle norme vigenti ed a quelle eventualmente emanate nel corso del presente contratto e devono essere certificati dal Gestore al momento dell'installazione; copia della certificazione deve essere inviata al funzionario comunale incaricato del controllo del servizio.

2.2. I lavori di manutenzione straordinaria sono a carico del Gestore e riguardano le seguenti prestazioni sotto elencate in via indicativa e non esaustiva:

- Il mantenimento in funzione di tutte le linee dorsali di alimentazione;
- Il cambio anche totale delle linee dorsali in caso di ammaloramento tale da non poter essere ripristinate;
- La sostituzione totale di quadri di distribuzione e loro componentistica in caso di non riparabilità;
- L'estensione di nuove linee per nuovi allacci;
- Il rifacimento di nuove linee su campi di inumazione;
- La messa in sicurezza di tutti gli impianti esistenti riconducibile in:
  - messa a norma dei quadri elettrici di distribuzione con tensione di 220 volt. e loro certificazione;
  - sostituzione di tutti i trasformatori di tensione che non posseggano il doppio isolamento;
  - protezione delle linee di bassa tensione in modo da rendere impossibile la propagazione di tensione di 220 volt lungo le linee di distribuzione;
  - installazione e controllo di protezione di messa a terra degli impianti.

Tutti i materiali sostituiti devono rispondere alle vigenti ed emanande leggi e devono essere certificati dal Gestore al momento dell'installazione; copia della certificazione deve essere inviata al funzionario comunale incaricato del controllo del servizio.

3. Di norma l'illuminazione votiva è di tipo elettrico. Solamente nei cimiteri non forniti di impianto di illuminazione votiva di tipo elettrico è consentita l'illuminazione votiva stabile ad olio o cera.

4. Coloro che richiedono il Servizio lampade votive per i propri defunti devono rivolgerne domanda dichiarando di accettare tutte le norme del presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale, o in sua vece il Gestore, previo parere vincolante del Comune a mezzo dei servizi competenti, si riserva la facoltà di non dar luogo alla concessione, nei casi in cui l'esecuzione degli allacciamenti presenti particolari difficoltà tecniche.

5. E' vietato l'utilizzo di energia elettrica per uso diverso da quello delle lampade votive; è vietata la cessione diretta dell'allacciamento fra utenti; sono vietati l'asportazione e la sostituzione di lampade; è comunque vietata qualsiasi manomissione dell'impianto.

L'infrazione di uno dei suddetti divieti comporterà la revoca della concessione.

6. La concessione dell'illuminazione votiva è fatta per un periodo non inferiore ad un anno solare con decorrenza dal 1 Gennaio e scadenza 31 Dicembre dello stesso anno.

La concessione è tacitamente rinnovata di anno in anno, fino ad un massimo di 10 (dieci) anni o comunque fino al termine del periodo di sepoltura delle fosse comuni e di 50 (cinquanta) anni per le sepolture nei loculi, qualora non intervengano anticipate rinuncia o revoca da effettuarsi mediante lettera raccomandata almeno 2 (due) mesi prima della scadenza.

Nel caso che la concessione abbia inizio ad anno solare inoltrato, la prima scadenza è comunque riferita al 31 Dicembre dello stesso anno. Il canone di abbonamento è comunque annuale e deve essere corrisposto in unica soluzione anticipata entro il mese di gennaio di ogni anno.

Nel caso di mancato pagamento del canone stesso, trascorsi 30 (trenta) giorni dal termine suindicato, verrà provveduto alla sospensione del servizio, senza alcun preavviso.

Trascorsi ulteriori 30 (trenta) giorni e permanendo il mancato pagamento del canone, la concessione sarà revocata.

Il canone potrà essere modificato annualmente dal Comune in seguito a sopravvenute variazioni dei costi di esercizio.

7. La domanda di concessione, da redigere in conformità alla norma sul bollo sull'apposito stampato, dovrà contenere quanto segue:

a) generalità indirizzo e codice fiscale del richiedente;

b) cimitero per il quale si richiede il servizio con il preciso riferimento alla tomba, loculo, cappella e urna cineraria ed al nominativo del defunto con indicazione della data di nascita e di decesso.

Alla domanda dovrà essere allegato l'attestato del versamento della somma dovuta per:

spese di allacciamento (oltre I.V.A.);

canone di abbonamento (oltre I.V.A.).

La domanda di concessione impegna il richiedente sin dal momento della presentazione.

Le eventuali modifiche, a richiesta degli utenti, su impianti esistenti saranno a loro totale carico con versamento anticipato della relativa spesa.

Le tariffe saranno stabilite dall'Amministrazione comunale.

8. L'energia elettrica viene erogata continuamente salvo eventuale sospensione per ragioni tecniche e salvo la mancanza di fornitura da parte dell'ENEL.

Nel caso di allacciamenti da eseguire per cappelle private, per ogni singola utenza dovrà essere corrisposto il contributo di allacciamento per lampada votiva speciale quale risultante dalla apposita tabella così come stabilito dall'Amministrazione Comunale.

Nella installazione di nuovi impianti saranno a carico del Comune o del Gestore tutte le spese relative escluso quelle necessarie per la foratura dei monumenti cui l'utente dovrà provvedere direttamente ed a proprie spese.

9. Il Comune o il Gestore provvede alla manutenzione degli impianti compresa l'eventuale sostituzione delle lampade e/o portalampade guasti.

Il Comune e/o il Gestore avranno sempre la facoltà di ispezionare gli impianti in qualsiasi momento. A tal fine i proprietari delle cappelle private, utenti del servizio, sono obbligati ad indicare il loro recapito per consentire l'accesso all'interno delle cappelle stesse.

Nel caso di temporanea sospensione del servizio, per l'esecuzione di lavori e per mancata erogazione di energia elettrica da parte dell'ENEL, come del caso di sospensione del servizio per una durata continuativa non superiore a 6 (sei) mesi, l'utente sarà ugualmente tenuto al versamento del canone di abbonamento.

Nel caso di decesso del titolare della concessione, gli eredi sono tenuti a darne comunicazione al Comune e/o al Gestore del servizio di illuminazione votiva ai fini della variazione dell'intestazione. La concessione potrà essere richiesta dagli eredi e ad essi volturata.

Il ripristino dell'utenza soppressa per danni causati dal titolare della concessione o per sua morosità potrà avvenire solo dopo il rimborso dei danni o dopo la sanatoria della morosità, previo versamento della spesa di nuovo allacciamento.

Nel caso invece di rinnovo della concessione al termine dei 10 (dieci) anni, e dove non occorran particolari opere di modifica e di ripristino dell'allacciamento, sarà comunque dovuta la spesa relativa al nuovo allacciamento.

Per le concessioni in atto è immediatamente applicabile la presente normativa salvo rinuncia da parte degli interessati al servizio mediante lettera raccomandata al Sindaco entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla adozione del regolamento stesso.

10. Nei luoghi destinati all'esclusiva conservazione delle ceneri è consentito solo un tipo di illuminazione collettiva e perpetua a carico dell'Amministrazione Comunale.

## **TITOLO IV POLIZIA DEI CIMITERI E DISPOSIZIONI FINALI**

### **Capitolo 10 POLIZIA DEI CIMITERI**

#### **Art.68 Orario**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stagionale fissato con ordinanza del Sindaco. I visitatori sono tenuti a rispettare tali orari. All'ora stabilita per la chiusura, i visitatori dovranno aver lasciato il Cimitero.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

#### **Art.69 Divieti d'ingresso**

1. E' vietato l'ingresso nei Cimiteri:

- alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione;
- alle persone non decentemente vestite o comunque alle persone che manifestino atteggiamenti non consoni al rispetto del luogo;
- ai questuanti;
- alle persone aventi con sé cani o altri animali qualora gli stessi non siano condotti al guinzaglio ed i proprietari siano sprovvisti di idonei mezzi per la raccolta delle eventuali deiezioni;

- ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

### **Art.70 Condotta all'interno dei cimiteri**

1. Nei Cimiteri è vietato compiere qualsiasi atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione e le caratteristiche del luogo ed in specie:

- parlare a voce alta, ridere, cantare;
- fumare, consumare cibi o bevande;
- rimuovere e portare fuori dai cimiteri piante, fiori secchi o finti, portafiori, oggetti ornamentali e lapidi senza debita autorizzazione e comunque danneggiarli;
- calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole, danneggiare alberi, sedere su tumuli o monumenti, camminare fuori dai viali o viottoli;
- deporre sulle tombe fiori in vasi indecorosi, come barattoli di latta, ecc.;
- gettare sui viali o sui prati ramaglie, corone o fiori secchi, nastri, cartacce, ecc.;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
- compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei defunti;
- danneggiare o deturpare, manufatti o edifici;
- gettare fiori appassiti e rifiuti in genere fuori dagli appositi contenitori;
- fotografare o filmare i cortei funebri o le operazioni cimiteriali o funerarie che si svolgono nel Cimitero;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
- eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe, senza idonea autorizzazione;
- assistere alle operazioni cimiteriali di esumazione o di estumulazione da parte di chi non ha diritto;
- entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.

### **Art.71 Manifestazioni**

1. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni nell'interno dei Cimiteri devono essere autorizzate dal Sindaco.

### **Art.72 Divieto di attività commerciali e di propaganda**

1. Nell'interno dei cimiteri è vietata la vendita di oggetti, la distribuzione o l'esposizione di materiale pubblicitario, l'offerta di servizi.

### **Art.73 Circolazione dei veicoli**

1. Nei cimiteri, di norma, si può entrare e circolare solo a piedi. Per motivi di salute o di età, il responsabile della custodia può concedere il permesso di raggiungere le tombe di familiari a mezzo di appositi veicoli messi a disposizione. E' sempre comunque consentito l'ingresso con i mezzi in uso ( carrozzelle) dei diversamente abili. In caso di inabilità temporanea che impedisca la deambulazione, può essere consentito l'accesso con gli appositi mezzi di cui sopra previa presentazione di certificato medico in carta semplice attestante l'impossibilità alla deambulazione.

2. Nell'interno dei Cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di materiali da utilizzare nei cimiteri. Gli automezzi di trasporto, il cui ingresso nei Cimiteri è consentito soltanto nei giorni feriali, devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni, ecc.; possono circolare secondo gli orari e i percorsi prestabiliti e sostare nel Cimitero il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico.

#### **Art.74 Reclami**

1. Gli eventuali reclami da parte dei cittadini per disfunzioni del servizio cimiteriale potranno essere indirizzati agli uffici comunali competenti anche tramite il responsabile del servizio di custodia istituito presso il Cimitero del Laterino che provvederà a trasmetterli per gli adempimenti di competenza.

### **Capitolo 11 DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art.75 Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria**

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 ed in rapporto alle funzioni e competenze per la gestione dei Servizi di cui al presente Regolamento, nomina il responsabile o i responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria.

2. I suddetti Responsabili dei Servizi, nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza, si avvalgono della competente struttura della U.S.L. n.7.

#### **Art.76 Sanzioni**

1. Fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, per l'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, qualora non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" D.P.R. n.285/90 e s.m.i., le quali sono punite ai sensi dell'Art.107 del medesimo e s.m.i., è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della Legge 24.11.1981, n.689 e successive modificazioni ed integrazioni. L'importo delle sanzioni relative a tutte le infrazioni alle norme del presente regolamento viene definito con apposito atto dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art.77 Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e le altre norme nazionali e regionali vigenti in materia.

2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si fa espresso riferimento alle normative di legge e regolamentari in materia ed in particolare al Titolo VI del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265, al D.P.R.10 settembre 1990 n.285, alla L.30 marzo 2001 n.130 e loro successive integrazioni e modificazioni.

3. Si fa inoltre espresso riferimento alla L.9 gennaio 1951 n.204 in ordine all'esenzione dai normali turni di esumazione dei cadaveri dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione.

#### **Art.78 Abrogazioni**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

-le norme di polizia mortuaria contenute in provvedimenti amministrativi incompatibili con le disposizioni del presente regolamento;

-ogni altro atto, provvedimento, ordinanza in contrasto o comunque incompatibile con il presente regolamento e qualunque disposizione contraria al presente Regolamento.

#### **Art.79 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art.6 c.3 dello Statuto del Comune di Siena, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 205 del 11.10.2000 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.135 del 17.4.2003 e n.101 del 4.4.2006, ferma restando la pubblicazione della delibera di approvazione, entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

#### **Art. 80 Norma finale**

1. Per eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale provvederà agli opportuni adeguamenti che si rendono necessari.

